



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

(decreto del tribunale di fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012)

Il Giudice delegato

Nella procedura di sovraindebitamento n° 1/2022 ha emesso il seguente

Decreto

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata il 17/03/2022 da ANDREA CORSINI (c.f.: CRSNDR76H19G337K), nato a Parma il 19/06/1976 e residente a Varsi (PR), località Castello di Golaso n. 230, assistito dal dott. Guido Moretti (c.f.: MRTGDU84M10G337C) elettivamente domiciliato in Parma, stradello san Girolamo n. 4, presso lo studio del professionista;

viste altresì le integrazioni depositate, su richiesta del Giudice delegato, in data 01/04/2022 e 06/04/2022;

richiamati i provvedimenti di data 30/03/2022 e 04/04/2022 e, in particolare, la parte in cui si evidenzia che *“rientrando l’istituto dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento nel genus delle procedure concorsuali, l’alienazione dei beni, ivi compresa l’azienda, attraverso modalità competitive ex art. 107 L.F. costituisc[e] uno snodo centrale, necessario, obbligato e sottratto al sindacato sia del Giudice delegato, sia dei creditori”*;

osservato inoltre

i. quanto alla richiesta formulata nell’integrazione del 06/04/2022 di procedersi alla *“cancellazione dell’ipoteca giudiziale Reg. Part. 631/Reg. Gen. 3737 iscritta da Agenzia Entrate Riscossione sui beni immobili di proprietà del Ricorrente, ai sensi dell’articolo 46 del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in quanto inefficace nei confronti degli altri creditori”*, che la norma richiamata, oltre ad essere inconferente, non è, allo stato, entrata in vigore;

ii. quanto alla richiesta formulata nell’integrazione del 06/04/2022 di disporre *“la ricerca di interessati all’acquisto del ramo d’azienda oggetto di alienazione, disponendo l’apertura di un procedimento competitivo”*, che la stessa potrà essere svolta dal richiedente sotto la vigilanza dell’OCC, avendo il richiedente optato per la vendita di cui all’art. 107 comma primo L.F.;

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di composizione della crisi;

ritenuta la propria competenza in quanto il debitore risiede in Varsi (PR), Comune ricompreso nel circondario di Parma;

dato atto che la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma secondo L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste e considerato che, in esito all'integrazione della relazione dell'OCC, il richiedente risulta essere un soggetto non fallibile;

osservato che, come riferisce l'O.C.C., sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9, comma secondo, L. 3/2012;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

P.Q.M.

I. fissa l'udienza del **26/05/2022 ad ore 10.15** avanti a sé, presso il Tribunale di Parma – piano primo per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti ai sensi dell'art. 10, comma terzo L. 3/2012;

II. dispone la comunicazione entro il **22/04/2022** ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma terzo dell'art. 10 L. 3/2012;

III. dispone la pubblicazione della proposta a cura dell'OCC sui siti Internet del Tribunale, del portale fallco e dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Parma, previo annerimento degli eventuali dati sensibili di soggetti terzi, nonché, nel caso in cui i proponenti svolgano attività d'impresa, nel registro delle imprese;

IV. ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC presso gli uffici competenti;

V. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; fatta eccezione per i titolari di crediti impignorabili.

AVVISI AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 26/05/2022 i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire al dott. Lazzaro Rocco Gatti in qualità di professionista nominato dall'Organismo di

composizione della crisi di Parma anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, come previsto dall'art. 11 comma primo ultimo periodo L. 3/2012, che i creditori silenti abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Opera pertanto il principio del silenzio-assenso, tale per cui una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non essendo legislativamente prevista la figura dell'astensione.

Nello stesso termine, al fine di consentire l'adozione di tutti i presidi di sicurezza imposti dalla normativa anticovid, i soggetti interessati a partecipare all'udienza saranno tenuti a comunicarlo al dott. Lazzaro Rocco Gatti che, a sua volta, informerà tempestivamente il GD del numero dei partecipanti all'udienza.

Ai sensi dell'art. 11 L. 3/2012, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
Parma, 06/04/2022

Il GD

dott. Irene Colladet